

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

Direzione scientifica: Luca Miele e Alessandro Sura


2018

10

SCHEMI DI BILANCIO

- L'evoluzione continua
- Controllo sulla correttezza del conto economico
- Rendiconto finanziario: caratteristiche ed utilità
- Dalla riclassificazione gestionale a quella civilistica: problemi di un analista esterno e soluzioni
- Classificazione e rappresentazione delle voci di bilancio: aziende sanitarie e partiti politici
- Bilanci IAS/IFRS a schema "libero": necessità di un raccordo ai fini IRES e IRAP
- Minore rilevanza del prospetto di conto economico nella deduzione degli interessi passivi

Mensile, Anno 9, n. 10, Ottobre 2018 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B 3 - 20142 Milano (MI) - ISSN: 2039-5566
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com



Non ti puoi fidare di tutti.
Affidati a No Risk Visure.

In un'unica piattaforma digitale tutti i servizi dei migliori provider.

Cosa contiene:

- Informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali
- Visure camerali, immobiliari e catastali protesti, falliti e pregiudizievoli
- Bilanci di tutte le società di capitale italiane
- Rintracci e investigativi
- Rapporti informativi italiani e esteri

Lo usi per:

- Valutare l'affidabilità di clienti e fornitori
- Recuperare crediti e accedere a finanziamenti
- Riclassificare, analizzare e depositare un bilancio



No Risk Visure

In collaborazione con:



Provalo subito su
www.noriskvisure.it

Bilancio

Principi contabili

L'evoluzione continua*di Gabriele De Gennaro e Andrea Buccione***5**

Conto economico

Controllo sulla correttezza del conto economico*di Marco Sorrentino***15**

Principi OIC

Rendiconto finanziario: caratteristiche ed utilità*di Emanuela Fusa***23**

Analisi di bilancio

Dalla riclassificazione gestionale a quella civilistica: problemi di un analista esterno e soluzioni*di Maria Silvia Avi***32**

Bilancio d'esercizio

Classificazione e rappresentazione delle voci di bilancio: aziende sanitarie e partiti politici*di Francesco Legrottaglie e Simona Ferrara***45****Reddito d'impresa**

Soggetti IAS/IFRS adopter

Bilanci IAS/IFRS a schema "libero": necessità di un raccordo ai fini IRES e IRAP*di Valeria Russo***61**

Interessi passivi

Minore rilevanza del prospetto di Conto economico nella deduzione degli interessi passivi*di Giorgio Piccinini***67****BILANCIO
E REDDITO**

D'IMPRESA

EditriceWolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)
www.ipsoa.it**Direttore responsabile**

Giulietta Lemmi

Direzione scientificaLuca Miele
Alessandro Sura**Redazione**P. Boniardi, E. Rossi
e A. Trentalance**Realizzazione grafica**

Ipsa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

StampaGECA S.r.l. via Monferrato 54
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 99.952**Redazione**Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:**Ipsa Redazione****Bilancio e reddito d'impresa**
Casella postale 12055 -
20120 Milano

e-mail: rivista.bilancioereddito.ipsoa@wki.it

AmministrazionePer informazioni su gestione
abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere
o telefonare a:**Ipsa Servizio Clienti**Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.1 -

Fax 02.82.4.76.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82.476.999

Informazioni commerciali

Tel. 02.82.476.794 -

Fax 02.82.476.403

e-mail: Info.commerciali@wki.it

Pubblicità:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia, n. 97

Edificio B3

20142 Milano (MI)

Bilancio e reddito d'impresa

Gli articoli della rivista sono collegati agli argomenti trattati nel testo "Bilancio e reddito d'impresa" di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo e Tommaso Fabi, III Edizione 2018.

Per approfondimenti si veda:

• **Postulati e schemi di bilancio - § 2.1. Principi generali del Codice civile; § 2.1.1. Art. 2423 e principio di rappresentazione veritiera e corretta; § 2.1.2. Art. 2423-bis e criteri generali di valutazione; § 2.2. Schemi di bilancio; § 2.2.3. Conto Economico; § 2.4. Rendiconto finanziario; § 2.4. 6. Informazioni in calce al rendiconto finanziario - Schemi esemplificativi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario previsti dall'OIC 10**

• **Componenti positivi e negativi di reddito - § 13.3. Plusvalenze esenti; § 13.9 Interessi passivi. § 13.9.7. Modalità di calcolo degli interessi deducibili ai fini dell'art. 96 del TUIR**

Per un aggiornamento continuo e tempestivo si veda
www.ipsoa.it/bilancioereditodimpresa

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996. Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02/824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/bilancioeredito

Italia - Annuale: € 225,00
 Estero - Annuale: € 450,00
 Prezzo copia € 26,00
 Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

L'evoluzione continua

di Gabriele De Gennaro (*) e Andrea Buccione (**)

Le recenti evoluzioni normative che hanno impattato l'OIC 12 e lo IAS 1, in termini di Presentation del bilancio, hanno dato nuovo impulso a quel percorso di avvicinamento dei principi contabili nazionali verso il framework dei principi contabili internazionali. L'articolo, pertanto, ripercorrendo le principali novità introdotte, descrive come gli schemi di bilancio siano l'espressione più evidente di tale "evoluzione continua".

Premessa

Gli schemi di bilancio rappresentano in maniera rapida e concreta la *performance* nonché la dotazione patrimoniale di un'azienda relativamente a un orizzonte temporale generalmente di 2 anni (anno in corso e dato comparativo). I prospetti di stato patrimoniale e conto economico hanno, infatti, una notevole funzionalità comunicativa nei confronti della comunità degli *stakeholder* di un'impresa.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un duplice percorso:

- da un lato la necessità di "standardizzazione" degli schemi (si pensi alla tassonomia "Xbrl") rispetto a quella già contenuta nel Codice civile agli artt. 2424 e 2425, che consente, a parere di chi sostiene questa teoria, di meglio confrontare i dati di varie aziende e di effettuare una rapida rilettura attraverso l'utilizzo di indicatori sintetici (margini di struttura, quozienti di indebitamento, posizione finanziaria, Ebitda, ROE, ROI, ecc.);
- dall'altro lato la volontà di richiedere alcuni elementi principali lasciando, per il resto, margini di discrezionalità nella rappresentazione dei risultati aziendali, anche aggiungendo specifiche voci di bilancio. Per queste voci specifiche si sono di fatto create, nel corso degli anni, delle prassi di settore. Sebbene questa impostazione sia propria dei principi contabili internazionali, anche il Codice civile contiene la previsione di adattare gli schemi (1).

Nel corso degli ultimi due anni sono diventati applicabili, sia in ambito OIC che in ambito IFRS, nuovi principi contabili che hanno comunque determinato una modifica significativa della presentazione degli schemi di bilancio.

Con riferimento ai principi contabili nazionali, dando seguito alla pubblicazione della Direttiva europea 34 del 2013 in materia di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati, che abroga le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (c.d. IV Direttiva e VII Direttiva), il 18 agosto 2015 è stato approvato il D.Lgs. n. 139 che:

- a) integra e modifica il Codice civile e il D.Lgs. n. 127/1991 in materia di bilancio d'esercizio e consolidato;
- b) apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarli alle previsioni della Direttiva 34 o per esigenze di coordinamento.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha, pertanto, aggiornato i principi contabili nazionali, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto, pubblicando il 22 dicembre 2016 i nuovi OIC che hanno avuto notevole impatto sugli schemi di bilancio con esercizi che hanno avuto inizio da o dopo il 1° gennaio 2016.

Con riferimento ai principi contabili internazionali, le ultime modifiche che hanno avuto a oggetto specificatamente lo IAS 1 sono quelle pubblicate dallo IASB nell'ottobre 2014 ed entrate in vigore a partire dai bilanci con esercizi che hanno avuto inizio da o dopo il 1° gennaio 2016, in tema di aggregazione e disaggregazione delle voci negli schemi di bilancio. Ha tuttavia impattato in modo significativo la presentazione degli schemi di bilancio anche la recente adozione degli IFRS 9 e 15.

Note:

(*) Socio KPMG S.p.A.

(**) Dirigente KPMG S.p.A.

(1) Art. 2423-ter, comma 3: "Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425".

Di seguito si analizzano nel dettaglio le novità introdotte dai provvedimenti sopra riportati sugli schemi di bilancio e in che misura questi abbiano contribuito ad avvicinare o, al contrario, ad accentuare le differenze tra i principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IFRS) in termini di *Presentation* del bilancio.

Schemi di bilancio OIC: il nuovo OIC 12

Come indicato in premessa le recenti evoluzioni normative introdotte hanno determinato sostanziali modifiche al *set* dei principi contabili nazionali e, quindi, alla composizione degli schemi di bilancio che risentono di tali modifiche, come sinteticamente riportato nel seguito.

Rendiconto finanziario

La novità probabilmente più dirompente è costituita dalla modifica apportata all'art. 2423, comma 1, del Codice civile in base al quale "gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa".

A seguito di tale *emendament* sarebbe perfino riduttivo parlare di obbligatorietà di redazione del Rendiconto Finanziario, in quanto quest'ultimo adesso è uno degli elementi che costituiscono il bilancio d'esercizio avendo pari "dignità" rispetto alla Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa.

Sono esonerate dalla redazione del Rendiconto le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese (art. 2435-*bis*, comma 2 e art. 2435-*ter* del Codice civile).

Il legislatore ha voluto pertanto dare maggiore rilevanza al contenuto informativo fornito da tale prospetto contabile che presenta le

variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio e che possiede dunque le seguenti principali caratteristiche:

- fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria dell'esercizio e la sua evoluzione futura;
- permette di valutare le disponibilità liquide e le modalità di impiego/copertura, nonché la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve e la capacità di autofinanziarsi;
- le informazioni da esso ricavabili, migliorano la comparabilità dei risultati tra società differenti o nell'ambito della stessa ma in esercizi diversi;
- fornisce informazioni di natura finanziaria non ottenibili dallo Stato Patrimoniale comparativo, poiché quest'ultimo non mostra chiaramente le cause di variazione delle disponibilità liquide intercorse in un determinato esercizio;
- presenta la distinzione dei flussi finanziari tra attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento.

L'enfasi posta dal nostro legislatore su tale prospetto contabile deriva evidentemente anche dalle numerose crisi aziendali osservate negli ultimi anni, la cui genesi è stata spesso riconducibile a situazioni di forte squilibrio finanziario, pur in presenza di *performance* economiche sostanzialmente positive che, pertanto, non palesavano tale sofferenza.

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico hanno, invece, subito variazioni, riportate in Tavola 1 limitatamente alle voci impattate, che sono espressione di alcune modifiche molto rilevanti che hanno coinvolto gli OIC e principi generali di redazione del bilancio d'esercizio.

Tavola 1 - Schemi di bilancio: OIC 2014 vs OIC 2016

| TESTO PREVIGENTE | TESTO MODIFICATO |
|---|--|
| <p>ATTIVO</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <p>2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;</p> <p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> | <p>ATTIVO</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <p>2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità costi di sviluppo;</p> <p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> |

(segue)

(continua Tavola 1)

| | |
|--|---|
| <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p>d) altre imprese;</p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p> <p>b) verso imprese collegate;</p> <p>c) verso controllanti;</p> <p>d) verso altri;</p> <p>4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>5) verso altri.</p> <p>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <p>3) partecipazioni in imprese controllanti;</p> <p>4) altre partecipazioni;</p> <p>5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;</p> <p>6) altri titoli.</p> <p>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.</p> <p>PASSIVO:</p> <p>A) Patrimonio Netto:</p> <p>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.</p> <p>VII - Altre riserve, distintamente indicate.</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <p>3) altri.</p> | <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p>d) <u>altre imprese</u> <u>imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u> <u>d-bis) altre imprese;</u></p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p> <p>b) verso imprese collegate;</p> <p>c) verso controllanti;</p> <p>d) <u>verso altri</u> <u>verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u> <u>d-bis) verso altri;</u></p> <p>4) <u>azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo</u> <u>strumenti finanziari derivati attivi;</u></p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>5) <u>verso altri, verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u> <u>5-bis) crediti tributari;</u> <u>5-ter) imposte anticipate;</u> <u>5-quater) verso altri;</u></p> <p>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <p>3) partecipazioni in imprese controllanti; <u>3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u></p> <p>4) altre partecipazioni;</p> <p>5) <u>azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo</u> <u>strumenti finanziari derivati attivi;</u></p> <p>6) altri titoli;</p> <p>7) <u>attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria.</u></p> <p>D) Ratei e risconti. <u>con separata indicazione del disaggio su prestiti.</u></p> <p>PASSIVO:</p> <p>A) Patrimonio Netto:</p> <p>VI - <u>Riserva per azioni proprie in portafoglio</u> <u>Altre riserve, distintamente indicate.</u></p> <p>VII - <u>Altre riserve, distintamente indicate</u> <u>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.</u></p> <p>X - <u>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.</u></p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <p>3) <u>strumenti finanziari derivati passivi;</u></p> <p>4) <u>altri.</u></p> |
|--|---|

[segue]

Principi contabili

(continua Tavola 1)

| | |
|---|--|
| <p>PASSIVO:</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>11) debiti verso controllanti;</p> <p>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti</p> <p>CONTO ECONOMICO</p> <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti;</p> <p>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;</p> <p>D) Rettifiche di valore di attività e <u>passività</u> finanziarie:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni;</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>19) svalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni;</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>E) Proventi e oneri straordinari.</p> | <p>PASSIVO:</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>11) debiti verso controllanti; <u>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u></p> <p>E) Ratei e risconti. con separata indicazione dell'aggio su prestiti</p> <p>CONTO ECONOMICO</p> <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate <u>e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</u></p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti <u>e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</u></p> <p>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti <u>e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</u></p> <p>D) Rettifiche di valore di attività e <u>passività</u> finanziarie:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni;</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; <u>d) di strumenti finanziari derivati;</u></p> <p>19) svalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni;</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; <u>d) di strumenti finanziari derivati.</u></p> <p>E) Proventi e oneri straordinari</p> |
|---|--|

Immobilizzazioni materiali

Tra le immobilizzazioni immateriali sono stati eliminati "i costi di ricerca e pubblicità" a seguito delle modifiche apportate all'OIC 24:

- i costi di ricerca possono essere capitalizzati solo nella misura in cui rappresentano costi sostenuti per l'applicazione dei risultati della ricerca di base in un piano o in un progetto per la produzione di materiali,

processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione, venendo quindi assimilati, in sostanza, ai costi di sviluppo che, infatti, sono gli unici "superstiti" della voce B.I.2);

- i costi di pubblicità possono essere capitalizzati solo se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e

ampliamento, e, pertanto, in tali circostanze sono classificati alla voce B.I.1) “Costi di impianto e di ampliamento”.

Rapporti con imprese consociate e Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Il legislatore ha previsto l'introduzione di specifiche voci negli Schemi di bilancio relativi:

- 1) ai rapporti in essere con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti; e
- 2) alla gestione accentrata della tesoreria di Gruppo (il c.d. *cash pooling*), volendo quindi facilitare fin dalla lettura degli schemi di bilancio la comprensione dei principali rapporti in essere con le società del Gruppo di cui un'entità è parte.

In relazione al punto 1), ci si riferisce a tutti i rapporti in essere con le società controllate dalle controllanti dirette e indirette e diverse dalle proprie controllate e collegate che, altrimenti, avrebbero separata indicazione nelle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico già previsti nella previgente normativa. Ai sensi della nuova normativa devono essere, pertanto, esposti separatamente i crediti (tra le immobilizzazioni finanziarie o nel circolante), i debiti (tutti in un'unica voce del Passivo), le partecipazioni e i proventi finanziari relativi a tali soggetti. Stupisce peraltro, visto lo spirito della norma, che non sia stato previsto anche per gli oneri finanziari tale separata indicazione.

In relazione al punto 2), è stata data, in sostanza, una nuova classificazione ai rapporti di *cash pooling* che, se generano crediti, hanno separata indicazione nella voce dell'attivo circolante C III) 7) “attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”; anche in questo caso, come per i proventi e oneri finanziari, va registrata un'asimmetria di trattamento in quanto nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 “Debiti”, non avendo il legislatore previsto alcuna separata indicazione.

Strumenti finanziari derivati

Lo schema previsto dal D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto specifiche voci che includono il *fair value* degli strumenti finanziari derivati. Si tratta evidentemente di un forte elemento di discontinuità rispetto al recente passato che

supera l'OIC 3, che prevedeva solo specifici obblighi di informativa, e introduce, seppure con tutte le semplificazioni del caso, un modello contabile molto più vicino alla prassi internazionale. L'OIC 32, infatti, definisce un derivato, in estrema sintesi, come uno strumento finanziario o altro contratto:

- a) il cui valore varia come conseguenza di altre variabili sottostanti,
- b) richiede un investimento netto nullo o minimo, ed
- c) è regolato a data futura.

È evidente pertanto come fin dalla definizione di strumento finanziario derivato si assista al superamento del criterio del costo, da sempre uno dei “baluardi” dei nostri principi contabili nazionali.

Ratei e risconti

L'eliminazione dal contenuto obbligatorio degli schemi di stato patrimoniale della separata indicazione del disaggio e aggio su prestiti tra i ratei e risconti attivi e passivi deriva dalla declinazione del principio di rilevanza che, sebbene da prevalente dottrina e giurisprudenza fosse già riconosciuto come presente nella previgente disciplina di bilancio, viene adesso esplicitato dal nuovo art. 2423, comma 4 in cui si stabilisce che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Azioni proprie

L'introduzione dell'art. 2357-ter, comma 3 e dell'art. 2424-bis, comma 7, c.c. ha creato nello Stato Patrimoniale la voce A.X nella quale viene iscritta una riserva negativa pari all'importo delle azioni proprie acquistate che, pertanto, comporta una riduzione del patrimonio netto.

In base alla nuova disciplina l'operazione di acquisto di azioni proprie non è più, quindi, considerata un investimento ma è vista come un rimborso di capitale. In sostanza a queste operazioni si assegna un carattere prettamente patrimoniale in capo all'emittente, in quanto afferenti alla sfera dei rapporti con i soci. Queste operazioni, pertanto, recependo la nuova qualificazione, non determinano più il realizzo di plus/minusvalenze in capo all'emittente.

Principi contabili

Pertanto, in caso di realizzo delle azioni proprie, l'eventuale delta tra Riserva per azioni proprie (che si chiude) e il prezzo di realizzo è imputato in altra voce del patrimonio netto; in caso di annullamento delle stesse, si effettua lo storno della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" con contestuale riduzione di capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate e la differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Si segnala, infine, che, in caso di redazione del bilancio consolidato, se esistono partecipazioni reciproche, la società controllante considera nel bilancio consolidato le sue azioni o quote possedute dalla controllata inclusa

nell'area di consolidamento come se fossero azioni proprie, applicando quindi i nuovi criteri e la nuova presentazione sopra descritti.

Proventi e oneri straordinari

La modifica più significativa apportata dall'OIC 12, in applicazione delle modifiche legislative, agli schemi di conto economico è quella relativa all'eliminazione dei proventi e oneri straordinari. Tale modifica ha comportato, evidentemente, la necessità di riallocare le partite straordinarie nelle voci di conto economico più appropriate, nonché di modificare la metodologia di determinazione delle imposte correnti, in particolare l'IRAP.

Relativamente ad alcune fattispecie più significative, si riportano in Tavola 2 alcuni esempi,

Tavola 2 - Proventi e oneri straordinari: riallocazione in base al nuovo OIC 12

| OIC 12 versione 2014 | OIC 12 versione 2016 |
|--|---|
| Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie | Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio, e B14 oneri diversi di gestione. |
| Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva | Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione. |
| Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) | Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate. Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di gestione. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. |
| Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia: - Oneri di ristrutturazioni aziendali | La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto, non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. |
| - Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito | La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti. |
| - Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali | Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione. |